



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I. 00571430263
Via Postumia Centro, 71 - C.A.P. 31048

Cod. Fisc. 80009250269
Tel. 0422/894373 - Fax 0422/894309

Prot. 27284

del 30.12.2024

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2025

Raccolta domande dal 07.01.2025 al 21.02.2025
--

Il Comune di San Biagio di Callalta indice il presente bando per l'anno 2025 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Sono tenuti a presentare domanda tutti gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, titolari di assegnazioni temporanee.

1. Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017).

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- b) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- c) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- d) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP di cui all'art. 27, comma 3, della L.R. n. 39/2017;
- e) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento dell'assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

Per ISEE-ERP (art. 27 L.R. n. 39/17) si intende la situazione economica del nucleo familiare stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 della LR 39/17 e calcolato secondo le modalità di cui all'art 7 del Regolamento regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018 e dalle successive specifiche di cui al D.G.R. n 272 del 08/03/2019.

Qualora la composizione del nucleo familiare presente nell'ISEE ordinario in corso di validità non corrisponda a quella del nucleo familiare che concorre il presente Bando, il valore ISEE denominato "N.Fam. estratto". Si ottiene aggregando i valori IRS e ISP delle DSU (convalidate dall'INPS) delle persone che compongono, o comporranno, il nucleo familiare che partecipa al Bando, modificando di conseguenza la scala di equivalenza.

Partendo dal valore ISEE "NF estratto" si procede a calcolare l'ISEE-ERP, utilizzando la procedura di cui sopra. Il calcolo dell'ISEE-ERP viene effettuato accedendo al sito <https://erp.regione.veneto.it>

2. Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017).

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018, nonché dei punteggi definiti dalla delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 27.11.2024:

Condizioni soggettive:

- | | | |
|---|---|----------------|
| a) | situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP: | |
| | • indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00 | punti 5 |
| | • indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00 | punti da 5 a 1 |
| b) | presenza di persone anziane di età: | |
| | • compresa fra anni 65 e anni 75 | punti da 1 a 3 |
| | • oltre i 75 anni | punti 3 |
| c) | presenza di persone con disabilità: | |
| | 1 - presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*) | punti 3 |
| | 2 - presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 | punti 5 |
| (*) Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili. | | |
| d) | genitore solo con figli a carico: | |
| | 1. per figli minorenni: | |
| | - da 1 a 3 | punti da 2 a 5 |
| | - oltre i tre figli | punti 5 |
| | 2. per figli maggiorenni: | |
| | - da 1 a 3 | punti da 1 a 3 |
| | - oltre i tre figli | punti 3 |

- e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:
- | | |
|--|---------|
| 1 senza figli | punti 3 |
| 2 con figli minori di età inferiore a quattro anni | punti 7 |
| 3 con figli minori di età superiore a quattro anni | punti 5 |
- f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:
- | | |
|--------------------------|----------------|
| - da dieci a trenta anni | punti da 2 a 7 |
| - oltre i trenta anni | punti 7 |
- g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza
- | | |
|--|---------|
| | punti 2 |
|--|---------|
- h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni
- | | |
|--|----------------|
| | punti da 1 a 5 |
|--|----------------|

Condizioni oggettive:

- a) **condizioni abitative improprie dovute a:**
- dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora
- | | |
|--|----------|
| | punti 10 |
|--|----------|
- coabitazione con altro o più nuclei familiari
- | | |
|--|---------|
| | punti 1 |
|--|---------|
- presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio
- | | |
|--|---------|
| | punti 2 |
|--|---------|
- sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)
- | | |
|--|----------------|
| | punti da 2 a 4 |
|--|----------------|
- alloggio antigienico
- | | |
|--|---------|
| | punti 2 |
|--|---------|
- b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate
- | | |
|--|----------|
| | punti 12 |
|--|----------|
- c) mancanza di alloggio da almeno un anno
- | | |
|--|----------|
| | punti 14 |
|--|----------|

Punteggio attribuito da delibera di C.C. n. 41 del 27.11.2024 (punteggio massimo 8 punti)

- Anzianità continuativa di residenza nel Comune di San Biagio di Callalta alla data di scadenza del bando:

- da 1 a 5 anni	punti 2
- da 6 a 10 anni	punti 4
- da 11 a 15 ni	punti 6
- da 16 a 20 anni	punti 8
- Richiedente con età compresa tra i 50 ed i 67 anni che risulti disoccupato ed il cui stato di disoccupazione sia iniziato, come certificato dalla Dichiarazione di Immediata Disponibilità ai sensi del d.lgs. 150/2015, non anteriormente al primo anno solare precedente di quello di emanazione del Bando e dove lo stato di disoccupazione non sia dovuto a licenziamento volontario o per giusta causa. Nel nucleo familiare per cui viene presentata l'istanza non debbono essere presenti altri soggetti occupati: punti 8;

3. Riserve di alloggi ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 39/2017:

Con delibera di C.C. n. 41 del 27.11.2024, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 39/2017 sono state stabilite le seguenti riserve di alloggi da assegnare fatte valere in sede di assegnazione da graduatoria:

- 6% a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76; nell'ambito di detta riserva, è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero;
- 8% a favore delle famiglie costituite da un unico genitore con uno o più figli a carico;

Con medesima delibera di C.C. n. 41 del 27.11.2024, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 39/2017 è stata stabilita la seguente riserva: 10% "Utilizzo provvisorio di alloggi per situazioni di emergenza abitativa".

4. Termini di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate dal 07.01.2025 al 21.02.2025. La partecipazione al bando prevede il pagamento della marca da bollo da € 16,00.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando.

La domanda redatta su apposito modello, approvato con DGR 1173/2018 è presentata mediante procedura informatica di cui all'art. 49 comma 1 lettera e) della L.R. 39/17 collegandosi al sito <https://erp.regione.veneto.it>

Le domande possono essere presentate nelle seguenti modalità:

- ☐ Autonomamente mediante utilizzo della procedura on-line di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39. Per accedere a tale procedura si dovrà essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica), necessari per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione.
- ☐ Tramite appuntamento in presenza per la compilazione della domanda informatica con l'assistenza del personale comunale da prenotare chiamando il numero 0422/894369 (Ufficio Servizi Sociali) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30;

L'inserimento del numero della marca da bollo è vincolante ai fini della presentazione della domanda.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE in corso di validità e relativo attestato;

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigiene, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendo fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempimento contrattuale (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) NON POSSONO ESSERE RESI MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONI AI SENSI DEL DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

A completamento della domanda l'Ufficio rilascerà la ricevuta attestante la presentazione della stessa da conservare fino alla scadenza della graduatoria.

6. Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria.

Il Comune di San Biagio di Callalta procederà all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda risultante dal protocollo dell'ente.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n.39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

7. Modalità di assegnazione degli alloggi.

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri: da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera); da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n.2 camere); da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere); da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n.3 camere); da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere); oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere). Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

Il contratto di locazione ha durata quinquennale ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 39/17.

8. Modalità di assegnazione degli alloggi riservati (art. 11 del regolamento regionale n. 4/2018 approvato con DGR n. 1119 del 31.07.2018).

La gestione delle assegnazioni per le riserve previste dal Bando sono specificate nei commi 6 e 7 dell'art. 24 della L.R. 39/2017, così come disciplinato dall'art. 11 del regolamento regionale n. 4/2018, approvato con DGR 1119 del 31.07.2018. Il numero degli alloggi riservati si ottiene applicando l'arrotondamento all'unità superiore, a partire dal decimale 0,5; non è prevista una gerarchia di rilevanza tra le riserve. Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve previste dal Bando, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio (numero di vani e superficie utile), fino all'esaurimento del numero di alloggi riservati. Dopo aver assegnato gli alloggi riservati, l'Ente proprietario procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.

9. Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31 luglio 2018.

10. Pubblicità del Bando.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone massima pubblicità nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

11. Trattamento dei dati ai sensi del regolamento 2016/679/ue – general data protection regulation - GDPR.

In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è il Comune di San Biagio di Callalta presso il quale è stata presentata la pratica, Via Postumia Centro 71, tel. 0422894369, sociale@comune.sanbiagio.tv.it.

Il responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede presso S.I.T. srl. La casella mail, a cui è possibile rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati è: sociale@comune.sanbiagio.tv.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la partecipazione al Bando per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. del Comune di San Biagio di Callalta ai sensi della L.R. n. 39/2017

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Ai sensi dell'articolo 5 par. 1, lett. e del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Competono al richiedente i diritti previsti del Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l'opposizione al loro trattamento.

Il richiedente ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n.121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria.

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà l'evasione dell'istanza.

San Biagio di Callalta, lì 30.12.2024

Il Responsabile della 6^a Area
Dott. Mattiuzzo Francesco
(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)